

LAURA GENIO

NOTAIO



Repertorio n. 13756

Raccolta n. 6038

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici maggio duemilasedici in Soresina (CR), presso la sede della società alla Via Aldo Moro n. 32 alle ore venti e quaranta minuti.

Innanzi a me LAURA GENIO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cremona e Crema, residente in Casalbuttano ed Uniti con studio alla Via Stefano Jacini n. 11,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della società

"COOPERATIVA MEDICI DI MEDICINA GENERALE SOC. COOP. A R.L."

con sigla "CMMG SCRL"

con sede in Soresina (CR) alla Via Aldo Moro n. 32, costituita in Italia il 23/03/1995, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona n. 01082160191, iscrizione al REA n. CR-133549, iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A114296 del 21/3/2005 sez. Cooperative a mutualità prevalente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione nuovo Statuto Sociale.

E' PRESENTE

DI MALTA ANTONIO, nato a Lampedusa e Linosa (AG) il 23 agosto 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Della identità personale del costituito, cittadino italiano, io notaio sono certo.

Lo stesso mi chiede di redigere questo verbale e aderendo, io notaio dò atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale per unanime designazione degli intervenuti il socio nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione DI MALTA ANTONIO il quale

CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 33 dello Statuto Sociale;

--- che l'Assemblea in prima convocazione è andata deserta;

--- che sono presenti, i soci (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi) risultanti dal "Foglio delle presenze" che è unito a questo verbale sotto la lettera **"A"**;

--- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente DI MALTA ANTONIO, come sopra generalizzato, il Vice Presidente BONCI MASSIMILIANO, nato a Cremona il 6 gennaio 1953, ed i Consiglieri TRIACCHINI PIERVINCENZO, nato a Cremona il 30 dicembre 1952, CORBANI GIANMARIO nato a Cremona il 17 ottobre 1958;

-- che è presente il revisore Legale ALBERTONI FRANCO, nato a Motta Baluffi (CR) il 7 agosto 1961;

ACCERTATA

la legittimazione e la identità dei presenti

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea straordinaria in seconda convocazione, ai sensi dell'articolo 35 dello statuto sociale, ed apre la discussione sul punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra agli intervenuti le motivazioni in base alle quali si propone l'adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale: l'ultima versione dello statuto risale al 2004 ed era stata adottata principalmente in osservanza alla riforma entrata in vi-

Reg.to a Cremona con
UNICO TELEMATICO

il 17/05/2016

al n. 5693

SERIE 1T

TOTALE: € 200,00

gore per il diritto societario. La proposta è tesa ad adeguare ed armonizzare le previsioni statutarie alla evoluzione legislativa intercorsa che regola le società cooperative cogliendo nel contempo l'opportunità di meglio affinare la declinazione dell'oggetto sociale, alla luce dell'evoluzione del modello organizzativo del sistema sanitario e dello sviluppo nel frattempo realizzato della cooperativa sia in tema di base sociale che di volumi.

Il Presidente proseguendo illustra le singole modifiche relative ai singoli articoli dell'attuale statuto sociale ed in particolare l'articolo 1 in tema di denominazione sociale per la quale la società assumerebbe la nuova denominazione **"COOPERATIVA MEDICI MEDICINA GENERALE SOCIETA' COOPERATIVA" in sigla "CMMG sc"**.-.

Infine, lo stesso chiarisce che nel caso in cui fossero accolte le proposte testè formulate, sarebbe necessario modificare ed approvare un nuovo testo di statuto, composto in totale di n. 48 (quarantotto) articoli di cui da' lettura in assemblea.

Lo stesso Presidente, nella indicata qualità, assicura l'eseguibilità legale di quanto proposto.

Poichè nessuno dei soci chiede la parola, lo stesso Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, propone all'Assemblea l'approvazione del seguente testo di deliberazione:

L'Assemblea della "COOPERATIVA MEDICI DI MEDICINA GENERALE SOC. COOP. A R.L." del 12/05/2016, udita la relazione dell'Organo Amministrativo;

DELIBERA

1) di modificare la denominazione sociale in **"COOPERATIVA MEDICI MEDICINA GENERALE SOCIETA' COOPERATIVA" in sigla "CMMG sc"**;

2) di modificare l'attuale statuto sociale negli articoli 1, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 20, 24, 27, ex art 29 e 30, 31, 36, 39, e 41 nella versione illustrata;

3) di approvare il nuovo testo di statuto sociale, composto da n. 48 (quarantotto) articoli nella versione di cui è stata data lettura in assemblea."

Terminata la lettura della proposta di deliberazione, il Presidente mette ai voti tale testo, dando atto che nessuno degli intervenuti si è allontanato dalla sala della riunione.

Si procede alla votazione per alzata di mano.

Il Presidente invita coloro i quali approvano il testo proposto ad alzare la mano.

Risultano aver votato:

- a favore: tutti i n. 10 (dieci) soci presenti;
- contrario: nessuno;
- astenuto: nessuno.

Lo stesso Presidente procede quindi alla "controprova" invitando prima i contrari e poi gli astenuti ad alzare la mano.

Tutti gli intervenuti risultano aver votato a favore, non essendovi nè contrari nè astenuti.

La proposta risulta, quindi, approvata all'unanimità dei presenti.

DI MALTA ANTONIO Presidente del Consiglio di Amministrazione rilascia espresso incarico professionale al Notaio rogante affinché espleti presso il competente Registro delle Imprese tutte le formalità prescritte dalla legge e dipendenti dal presente atto.

Il Presidente, accertati gli esiti delle votazioni, proclamati i risultati di esse, null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore ventuno e dieci minuti e chiede a me notaio di allegare a questo verbale i documenti qui di seguito indicati.

Aderendo, io notaio, allego:

- sotto la lettera "**A**", l'elenco dei soci presenti;
- sotto la lettera "**B**", lo Statuto Sociale aggiornato.

Di questo verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su due fogli per sette facciate, ho dato lettura, unitamente agli allegati, al costituito che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore ventuno e quindici minuti.

F.TI: DI MALTA ANTONIO

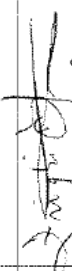
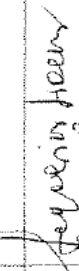
LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=

ALLEGATO ^A
all'atto n. 6038
della raccolta

PRESENZE SOCI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2016						
	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	FIRMA PER PRESENZA		NOME DELEGATO
				IN PROPRIO	PER DELEGA	
1	Atella	Vincenzo	TLLVCN56P19L725Z			
2	Barbagallo	Maria Lucia	BRBMLC56R65C351R			
3	Bonci	Massimiliano	BNCMSM53A06D150R	Bonci		
4	Brocca	Gian Luigi	BRCGLG52R21C153Z	Brocca		
5	Bussini	Marco Davide	BSSMCD60S11I849A			
6	Capelletti	Danilo	CPLDNL54S29D150P			
7	Cappelletti	Alessandra	CPPLSN64A67I274B			
8	Carina	Igino	CRNGNI53A06L426P			
9	Carniti	Nerino	CRNNRN53R16A570H			
10	Casana	Patrizia	CSNPRZ53T42I849A			
11	Casola	Maria	CSLMRA61R59C356W			
12	Citarella	Giacomo	CTRGCM70R05B860Q			
13	Coppetti	Tiziana	CPPTNP53L58D150A			
14	Corbani	Gianmario	CRBGMF58R17D150P	Corbani		
15	D'Agostini	Viviana	DGSVVN55M61E801E			
16	D'Amico	Mariagrazia	DMCMGR68R61B519L			

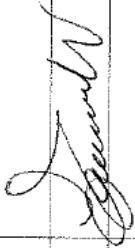
Corbani

PRESENZE SOCI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2016

	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	FIRMA PER PRESENZA		NOME DELEGATO
				IN PROPRIO	PER DELEGA	
17	Di Malta	Antonio	DMLNTN52M23E431R			
18	Felisari	Franco	FLSFNC50S05D150G			
19	Ferretti	Ivonne Maria	FRRVNM54B61E272F			
20	Frignati	Dante Angelo	FRGDTN60D22D142M			
21	Grassi	Maria Luisa	GRSMLS55P52I849F			
22	Mainardi	Leandro	MNRLDR52S21E843H			
24	Mari	Umberto	MRAMRT50M09D841X			
23	Mari	Emanuele	MRAMNL48E28D841W			
25	Parlato	Federico	PRLFRC62E22D150D			
28	Pisati	Franco	PSTFNC39B28D834D			
29	Posio	Canzio	PSOCZG52H20G185V			
26	Riggi	Maria Bruna	RGGMBR67C58A794O			
27	Rigotti	Gabriella	RGTGRL62A67D142C			
30	Sassarini	Graziano	SSSGZN62M19E983Z			
31	Segalini	Gian Luigi	SGLGLG53P17E852E			
32	Sesti	Santina	SSTSTN51L71G815X			





PRESENZE SOCI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2016					
	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	FIRMA PER PRESENZA	
				IN PROPRIO	PER DELEGA
33	Stagnati	Vanna	STGVNN59A42G185D		NOME DELEGATO
34	Tornaghi	Francesco	TRNFNC51S11C003L		
35	Triacchini	PierVincenzo	TRCPVN52T30D150M		
36	Vetrano	Calogero	VTRCGR63B01I533Q		
37	Vezzini	Paolo	VZZPLA48M02I849N		
38	Visconti	Marco	VSCMRC49B18B218P		

Ass. on. Diella

Ass. on. Diella

ALLEGATO "B" all'atto n. 6038 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA'

**"COOPERATIVA MEDICI MEDICINA GENERALE SOCIETA' COOPERATIVA"
in sigla "CMMG sc"**

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita una Società Cooperativa denominata **"COOPERATIVA MEDICI MEDICINA GENERALE SOCIETA' COOPERATIVA" in sigla "CMMG sc"**.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Soresina (CR).

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 2090; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II - SCOPO OGGETTO

ART. 3

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

I soci della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di qualificare e migliorare la loro professionalità come medici di medicina generale.

Scopo della Cooperativa è prevalentemente quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiosa, dei servizi svolti a norma del successivo articolo 4, tali servizi potranno altresì essere svolti anche nei confronti di soggetti terzi pur mantenendo la prevalenza degli stessi nei confronti dei soci.

La Società Cooperativa si propone:

1. di assicurare ai propri Soci lo sviluppo della attività professionali fornendo un adeguato livello di servizi ed opportunità di lavoro equamente distribuite;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale.

Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo

ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

ART. 4

Oggetto della Cooperativa è ogni attività e quant'altro nel tempo risulti funzionale ed idoneo ad elevare qualitativamente l'attività del medico di medicina generale, tenuto conto del naturale sviluppo delle conoscenze scientifiche inerenti all'esercizio dell'arte medica; in particolare la Cooperativa si propone di realizzare il seguente oggetto:

- la gestione di centri sanitari per lo svolgimento delle attività della medicina generale, della continuità assistenziale e della pediatria in forma associata, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore. In tali centri saranno assicurate tutte le attività funzionali a supportare i soci nello svolgimento della professione;
- la gestione di servizi tecnici ed amministrativi agli studi dei soci (ivi compresa la tenuta di tutti gli aspetti gestionali ed amministrativi di eventuali attività o prestazioni erogate per conto dell'USL in un regime di convenzione);
- la realizzazione dei servizi necessari alla continuità assistenziale ed alla attuazione di progetti di riorganizzazione delle cure sul territorio quali, a mero titolo esemplificativo: la gestione di ospedali di comunità, di progetti per la medicina di iniziativa per la gestione delle malattie croniche, la realizzazione di servizi per le cure di lungo periodo. Tali attività potranno essere svolte direttamente o in collaborazione con altri soggetti ed in particolare con cooperative sociali;
- la gestione di centri per l'erogazione di servizi sanitari specialistici (ivi compresa la diagnostica di laboratorio e per immagini) ed attività paraferali alla medicina generale (in particolare prestazioni di fisiochinesiterapia). Le prestazioni specialistiche oggetto di detti Centri saranno affidate a liberi professionisti che abbiano con i centri medesimi un contratto prestazioni servizi". Le prestazioni possono essere erogate sia in ambito libero professionale che in regime convenzionale, e/ o comunque secondo le previsioni della contrattazione di categoria nazionale, regionale o territoriale, nonché a convenzioni locali con Enti Pubblici e/o privati ivi comprese tutte le articolazioni del SSN fino ad USL e distretti, Categorie professionali, enti mutualistici ed assicurativi, nonché associazioni, circoli e sodalizi privati di altra natura;
- a partire dai predetti centri, o comunque in convenzione con la Cooperativa, e fatto salvo l'eventuale superamento dei limiti dettati dalla incompatibilità a causa del doppio rapporto con il SSN, potrà essere prevista anche l'erogazione delle prestazioni di cui al punto precedente, eventualmente associate a prestazioni paramediche, alle Residenze Sanitarie assistenziali e/o Protette e/o geriatriche in generale (pubbliche e private convenzionate e non con il Servizio Sanitario Nazionale) nelle quali l'assistenza medico generica sia fornita dai Medici di Medicina Generale;
- la fornitura agli associati di strumenti, tecnologie, metodologie, formazione e didattica, nonché supporti di carattere amministrativo, gestionale, ausiliario e paramedico, finalizzati alla ottimizzazione delle attività di medicina generale ivi compresa la fornitura di servizi informatici, telematici e logistici;
- servizi di terapia del dolore e cure palliative;
- servizi di gestione di strutture integrate quali, a titolo esemplificativo, ospedali di comunità, cure domiciliari per persone fragili e non autosufficienti, attività di recupero e riabilitazione e centri benessere;
- l'organizzazione di prestazioni infermieristiche, paramediche e domiciliari nei confronti degli assistiti dei soci sia in forma privata che in regime di convenzione eventuale (anche a mezzo budget) nell'assistenza programmata e integrata domiciliare;
- l'organizzazione di prestazioni mediche, anche a mezzo di équipes mediche, appo-

sitamente costituite, per la reperibilità notturna e festiva, nonché per la sostituzione e turnazione dei soci. Le équipes professionali potranno anche, previa apposita convenzione, operare nei confronti di terzi - persone fisiche e/o giuridiche - ivi comprese le persone fisiche rientranti negli ambiti territoriali di scelta ancorché assistiti da non soci;

- la promozione di rapporti o convenzioni con le associazioni di volontariato e altre cooperative di servizi per lo svolgimento di attività integrative di quelle della Cooperativa;

- l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento e di formazione per operatori della sanità, anche per conto terzi nonché di tutte le iniziative di formazione rivolte ai soci; della cooperativa;

- l'organizzazione di attività scientifiche e di ricerca, la gestione di studi epidemiologici, di farmaco - sorveglianza, di farmaco - economia, raccolta ed elaborazione di dati nel settore della Medicina Generale, anche per conto terzi.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, finanziaria e bancaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 2) istituire e gestire strutture, servizi, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- 4) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti Locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti da Enti o organismi pubblici o privati, interessati allo sviluppo della cooperazione;
- 5) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- 6) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, non nei confronti del pubblico nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- 7) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;
- 8) istituire sezioni soci e forme di coordinamento, anche con appositi uffici, per consentire una reale e costante partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa e per avere efficienti centri di vita associativa. La costituzione, le dimensioni e la competenza territoriale delle sezioni soci verranno determinate di volta in volta dal Consiglio e sottoposta a ratifica da parte dell'Assemblea generale dei soci;
- 9) La cooperativa potrà svolgere la propria attività in ambito internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari secondo le modalità consentite dalla legge e dal presente statuto, nonché provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La Cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programma-

zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento dell'attività.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza o di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti al libro soci da almeno tre mesi) finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni sono fissate dal Consiglio d'Amministrazione. Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

TITOLO III - SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche aventi qualifica di Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta che siano inserite negli elenchi del convenzionamento per la medicina di famiglia e pediatria di base e interessate al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere altresì soci Medici iscritti all'Ordine dei Medici soggetti non inseriti in detti elenchi purché in possesso di specifiche competenze tecniche, amministrative e gestionali inerenti alle attività oggetto della Cooperativa, nonché persone giuridiche se il numero dei soci risulta superiore a nove. I soci Medici di Medicina Generale debbono comunque risultare in numero prevalente.

La responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Possono aderire alla Cooperativa soci finanziatori, tra cui anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e i titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- precisazione delle attitudini e capacità professionali;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere non inferiore a numero 5 (cinque) azioni da 100,00 (cento e zero centesimi) per un valore minimo di euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) e non superiore ai limiti di legge;
- dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- ogni altra notizia o documento richiesti dall'organo amministrativo.

La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:

- denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;
- caratteristiche ed entità degli associati;
- ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere non inferiore a nu-

mero 5 (cinque) azioni da euro 100,00 (cento e zero centesimi) per un valore minimo di euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi);

- copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata al soggetto interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla al soggetto interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dall'art. 6 e dal successivo art. 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART. 8

E' fatto divieto ai Soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo speci-

fico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

ART. 12

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
- b) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- f) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- g) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno devolute al Collegio Arbitrale, secondo le procedure di cui al presente statuto.

ART. 14

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla

concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART. 15

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

ART. 16

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate, con apposita delibera dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

TITOLO V - DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO

ART. 17

La partecipazione del socio alle attività mutualistiche della cooperativa sarà definita attraverso appositi regolamenti

II Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea, secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 18

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI - SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 19

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART. 20

Il capitale sociale sottoscritto dai soci cooperatori potrà essere versato in più soluzioni e precisamente:

" almeno il 20% (venti per cento) all'atto della ammissione a socio;

" il restante nei termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed, in difetto, in quattro rate mensili.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 21 del presente Statuto.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento e zero centesimi) ciascuna.

ART. 21

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c..

ART. 22

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e sup-

plente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART. 23

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART. 24

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Mini-

stero del Lavoro e della Politiche Sociali.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'articolo precedente.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

ART. 25

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ART. 26

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

TITOLO VII - RISTORNI

ART. 27

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla

quantità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle attività svolte dai soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

TITOLO VIII - PATRIMONIO

ART. 28

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento e zero centesimi);
 - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento e zero centesimi);
 - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento e zero centesimi) destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;
 - 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 100,00 (cento e zero centesimi) destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) alle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile.

ART. 29

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare

la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c.

ART. 30

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- f) a eventuali riserve divisibili in favore degli strumenti finanziari;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b).

TITOLO IX - ORGANI SOCIALI

ART. 31

Sono organi della società:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, ove nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 32

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari

privi del diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

ART. 33

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il Bilancio consuntivo e qualora lo ritenesse utile, il Bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;
- 3) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non ammesso e che abbia presentato ricorso ai sensi dell'art. 6;
- 4) delibera sull'eventuale erogazione del ritorno ai sensi del presente statuto;
- 5) determina la misura degli emolumenti da corrisondersi agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 6) approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- 7) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 9) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 10) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) sulle modificazioni dello Statuto;
- c) sulla proroga della durata;
- d) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- e) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;
- f) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto;

g) sulle altre materie previste dalla legge.

ART. 34

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 35

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. È ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

ART. 36

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 22 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

I soci persone giuridiche possono esprimere fino a cinque voti in relazione all'ammontare della quota o del numero dei loro membri.

ART. 37

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 (due) deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

ART. 38

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; nelle Assemblee in sede Straordinaria il Verbale deve essere redatto da un Notaio.

ART. 39

Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto per l'Assemblea Ordinaria, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di

tali azioni.

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti per essa previsti dalla legge ed in particolare:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune;
- e) sulle altre materie previste dalla legge.

Al Rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

ART. 40

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa può istituire le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 25 soci. qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 41

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci.

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nei termini di legge.

Salvo quanto previsto dall'art.2390 c.c. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazioni di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dal-

l'ufficio di Amministratore.

I Soci finanziatori, o mandatari delle Persone giuridiche Soci finanziatori, possono essere nominati Amministratori; la maggioranza degli Amministratori deve essere comunque sempre costituita da Soci cooperatori.

Spetta all'Assemblea stabilire i gettoni di presenza o compensi dovuti agli Amministratori per l'attività collegiale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando né sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale deter-

minandone funzioni e retribuzione;

h) assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art. 4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

o) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica;

p) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 42

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

ART. 43

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con procura speciale, ad Impiegati o Soci della società, per singoli atti o categorie di atti

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 44

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2435, comma 1, c.c., ovvero per volontà dell'assemblea la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da membri in possesso dei requisiti di legge.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2435 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 45

la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 46

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'art 38 del D.Lgs. n 5/2003, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 20 (venti) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO X - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 47

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 48

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi e nel rispetto dell'eventuale privilegio a favore dei soci finanziatori, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992 n. 59.

F.TI: DI MALTA ANTONIO

LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=

=====

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO ED AI SUOI ALLEGATI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. 7/3/2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

=====

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007 MEDIANTE M.U.I.